

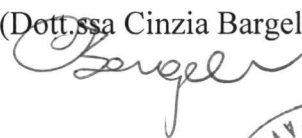
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 122 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 5 ottobre 2011 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 18/10/11..... e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 25/10/11.....

Pavia, 18/10/11

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Cinzia Bargelli)



DELIB. N. 122	TITOLO	GIOVANNI GRANELLINI – DIPENDENTE CAMERALE A TEMPO INDETERMINATO – DOMANDA DI PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO EX LEGGE 133/2008 E SS.MM.II. – DETERMINAZIONI CONSEQUENTI
---------------	--------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 5.10.2011

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 6
Alberto Cazzani	Componente	Presente	votanti: 6
Giuseppe Daidone	Componente	Assente	favorevoli: 6
Pietro Ferretti	Componente	Assente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Presente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Assente	
Giovanni Merlino	Componente	Presente	
Dott. Mario Antonio Guallini	Pres. Coll. Revisori	Assente	
Dott. Antonio De Vincenzo	Revisore	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale, ai sensi della deliberazione n. 27 del 26.3.2009.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.



Indi la Giunta Camerale,

vista nota in atti prot. CCIAA n. 11662 del 10 giugno 2011, con la quale il Sig. Giovanni Granellini, nato a Pieve Porto Morone (Pv) il 6 luglio 1947, dipendente camerale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, chiede di essere trattenuto in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite di 65 anni di età anagrafica;

preso atto che il Sig. Granellini è attualmente inquadrato nella Cat. B – accesso B3 – posizione economica B7 e che a tutt'oggi presta regolare servizio;

dato atto che il dipendente in parola maturerà 65 anni di età anagrafica alla data del 6 luglio 2012, raggiungendo il limite per il collocamento a riposo d'ufficio, previsto dell'art. 27 TER – comma 1 – lett. a) del CCNL 6 luglio 1995, come modificato dall'art. 21 del CCNL 22 gennaio 2004;

considerato che l'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 dà facoltà ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di permanere in servizio per un periodo di un biennio oltre i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio;

visto l'art. 72 – comma 7 – del D.L. 25 luglio 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha innovato la disciplina di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 503/92, concedendo alle P.A. il potere discrezionale di valutare le domande di trattenimento in servizio, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali;

richiamato l'art. 9 – comma 31 – del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che i trattenimenti in servizio sono consentiti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali di cui alla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale avvenute nell'anno precedente, equiparando, in sostanza, il trattenimento in servizio a nuova assunzione, nel rispetto delle procedure autorizzatorie;

rilevato pertanto che, ai fini del calcolo della spesa consentita per nuove assunzioni previsto dall'art. 3 – comma 116 - della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà detratto da tale spesa, in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dal trattenimento (trattamento economico fondamentale e accessorio);

preso atto della possibilità di effettuare il trattenimento in servizio di cui trattasi nell'anno 2012, traslando sull'anno 2011 le quote di spesa derivanti dalle cessazioni dal



servizio avvenute nell'anno 2010 e non utilizzate, da aggiungere ad eventuali ulteriori cessazioni del 2011;

osservato che le modifiche apportate in materia di trattenimento in servizio dall'art. 1 – comma 17 – del D.L. n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 non risultano rilevanti ai fini che qui interessano;

considerata l'opportunità di accogliere l'istanza di trattenimento in servizio per l'anno 2012 del dipendente Giovanni Granellini, ritenendo tale accoglimento funzionale alle esigenze di servizio;

precisato che in sede di programmazione dei fabbisogni per il triennio 2011-2013, l'Ente terrà conto del trattenimento in servizio di cui trattasi;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di accogliere, per le motivazioni suesposte, la richiesta di trattenimento in servizio presentata dal dipendente Giovanni Granellini nato il 6 luglio 1947, in servizio a tempo indeterminato e pieno dal 1° settembre 1969 ed inquadrato nella Cat. B3 – posizione economica B7;
2. di prendere atto che il Sig. Giovanni Granellini sarà collocato a riposo d'ufficio con decorrenza dal 1° agosto 2014;
3. di dare atto che il trattenimento in servizio del dipendente in parola è compatibile con i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, come dettagliatamente evidenziato in premessa;
4. di dare atto, altresì, che in sede di programmazione dei fabbisogni per il triennio 2011-2013, l'Ente terrà conto del trattenimento in servizio di cui trattasi.

=====

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)



IL PRESIDENTE

(Giacomo de Giislanzoni Cardoli)

